



ALLEGATO A

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. 20/2021. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede :

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
200110	8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	R13 R3 ⁽¹⁾	725	2,5
200110	8.9: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	R13 R3 ⁽²⁾	725	2,4

⁽¹⁾ R3 intesa come produzione di materia prima secondaria per l'industria tessile (p.to 8.4.3 del D.M. 5/02/98 dopo averne effettuato la sanificazione;

⁽²⁾ R 3 – recupero per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione, per l'ottenimento delle seguenti specifiche:

- carica aerobica mesofila < 10 ⁶/g
- streptococchi fecali < 10 ²/g
- salmonelle assenti su 20 g;

- c) la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 6^a.
- d) La suddetta attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:
1. ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
 2. l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
 3. come dichiarato, tutte le attività di gestione dei rifiuti vengono svolte esclusivamente all'interno del capannone industriale;
 4. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza



vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio. A tal fine si rimanda al puntuale rispetto degli intendimenti espressi da codesta impresa che ha dichiarato **Rifiuti tessili = max 4,9 ton in stoccaggio istantaneo**, da intendersi come rifiuto in ingresso e materiale valorizzato post trattamento;

5. l'attività di recupero R3 da cui derivano *indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo* deve essere svolta nel rispetto delle specifiche fissate al p.to 8.9.3 del D.M. 5/02/98 e smi
6. ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
7. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima;
8. la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

